

Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze -
Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente
infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui
all'art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.

In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza
inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in
favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso
dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla
responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a
titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di
quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla
controparte appellata.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023 (Rv.
669150 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_283